

Circol@re nr. 05 del 7 gennaio 2025

Obbligo PEC per gli amministratori di società

a cura del Dott. FILIPPO CARLIN, commercialista e revisore legale

L'articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024 - pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 - stabilisce che i **singoli amministratori di società**, siano esse di persone (s.s. - s.n.c. - s.a.s.) o di capitali (s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a. - cooperative) **devono dotarsi di una Posta Elettronica Certificata (PEC) personale.**

LA NOVITA'

La ha stabilito che i **singoli amministratori di società**, siano esse di persone o di capitali, **devono dotarsi di una Posta Elettronica Certificata (PEC) personale.**

Tale indirizzo digitale dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese, al pari della pec della società.

Nella Visura camerale, pertanto, **oltre alla pec della società apparirà anche la pec di ogni singolo amministratore** (non solo del Legale rappresentante) con gli svantaggi (vantaggi non ne vediamo) che si possono immaginare.

Questa disposizione modifica l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 179/2012, il quale aveva già reso obbligatoria per le imprese individuali la registrazione della PEC nel Registro delle Imprese.

Per mettere in pratica la disposizione normativa, saranno necessarie disposizioni attuative dettagliate... per il momento nessuna fretta!!!

FINALITA' DELLA NUOVA NORMA

Secondo l'Ufficio Studi del Senato, la finalità della nuova norma è quella di "garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione".

Tuttavia, questa spiegazione appare generica e non chiarisce **perché** sia necessario estendere l'obbligo di PEC anche ai singoli amministratori, dato che le società sono già tenute ad avere una PEC (sede legale digitale).

DUBBI E CRITICITA'

860. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria ».

Come si può vedere, il testo pubblicato è molto scarno e lascia spazio a tanti dubbi.

- Gli amministratori nelle comunicazioni societarie, a loro firma, dovranno usare la propria pec personale o potranno continuare ad usare quella della società?
- Quali sono, se vi sono, le sanzioni previste nel caso in cui un amministratore non si doti della pec e non la comunichi al Registro Imprese?
- L'obbligo vale solamente per le società costituite a partire dal 1° gennaio 2025 o anche a quelle già iscritte al Registro Imprese?

Dubbi e criticità che dovranno essere chiarite dalle disposizioni attuative di prossima emanazione.

Si tratta, in ogni caso, di ulteriori costi a carico delle imprese (apertura e gestione della pec, pratica di comunicazione al Registro Imprese, ecc.).

Pare, comunque, logico che gli amministratori già in possesso di un proprio indirizzo pec personale non siano obbligati ad aprirne uno nuovo ma possano usare e comunicare al Registro Imprese quello già in uso.

** ** *

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it